Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 58

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 8 marzo 1960

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1959

1960

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1959, n. 1352.

Numero complessivo delle cattedre di ruolo di educazione fisica negli istituti di istruzione secondaria ed artistica alla data del 1° ottobre 1958.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 13 della legge 7 febbraio 1958, n. 88;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il numero complessivo delle cattedre di ruolo di educazione fisica nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria e artistica alla data del 1° ottobre 1958, è determinato in tremilaseicentotrentasette.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1959

GRONCHI

MEDICI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1960

Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 13. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1959, n. 1353.

Determinazione degli oneri per l'assistenza sanitaria per gli anni 1955, 1956, 1957 e 1958 posti a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 692, concernente la estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia;

Ritenuto che occorre provvedere, in applicazione dell'art. 5, comma primo, alla determinazione degli oneri per l'assistenza di malattia, per il periodo 1° novembre-31 dicembre 1955 e per gli anni 1956, 1957 e 1958, derivanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie per effetto della erogazione delle prestazioni sanitarie a favore dei pensionati della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, già alle dipendenze delle aziende speciali per l'impianto e l'esercizio dei servizi municipalizzati;

Considerato che, in applicazione dell'art. 5, lettera *c*), l'onere per l'assistenza a favore dei pensionati predetti è a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali amministrata dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza;

Considerati il numero dei pensionati ed il costo medio dell'assistenza comprensivo della quota di spese generali;

Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'interno e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

L'onere derivante all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dalla corresponsione delle prestazioni sanitarie a favore di titolari di pensioni dirette ed indirette della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali facente parte degli Istituti di previdenza è determinato in complessive lire 14.104.000 per il periodo dal 1° novembre 1955 al 31 dicembre 1955, lire 42.312.000 per l'anno 1956, lire 43.680.000 per l'anno 1957 e lire 45.960.000 per l'anno 1958.

Tale onere è posto a carico della predetta Cassa.

L'onere relativo al periodo dal 1° novembre 1955 al 31 dicembre 1955 comprende le spese per l'attuazione degli impianti e delle attrezzature sanitarie previste dall'art. 5, comma terzo, della legge 4 agosto 1955, n. 692.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1959

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI — ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 14. — VILLA

LEGGE 3 gennaio 1960, n. 102.

Ratifica ed esecuzione dello statuto della Scuola europea, firmato a Lussemburgo il 12 aprile 1957.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo statuto della Scuola europea, firmato a Lussemburgo il 12 aprile 1957.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo statuto di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità dell'art. 32 dello statuto stesso.

Art. 3.

All'onere di lire 19.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà, per lire 5.000.000, lire 9.000.000 e lire 5.000.000, a carico rispettivamente dei capitoli numeri 82, 84 e 95 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1958-59 e corrispondenti degli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1960

GRONCHI

SEGNI — PELLA — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Statuto della Scuola europea

I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica Francese, della Repubblica Italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi,

debitamente rappresentati da

Sig. Raoul DOOREMAN, Incaricato d'affari a. i. del Belgio a Lussemburgo, e

Sig. Julien KUYPERS, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;

Conte Karl von SPRETI, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica federale di Germania a Lussemburgo;

Sig. Pierre-Alfred SAFFROY, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Francia a Lussemburgo;

Sig. Antonio VENTURINI, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario d'Italia a Lussemburgo;

Sig. Joseph BECH, Presidente del Governo e Ministro degli affari esteri del Granducato del Lussemburgo, e

Sig. Pierre FRIEDEN, Ministro dell'educazione nazionale del Granducato del Lussemburgo;

Sig. Adriaan Hendrik PHILIPSE, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario dei Paesi Bassi a Lussemburgo;

Considerando che la presenza, nella sede provvisoria della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, di figli di funzionari provenienti dagli Stati membri ha reso necessario organizzare l'insegnamento nelle lingue materne degli interessati;

Considerando che, su iniziativa dell'Associazione a fini educativi e familiari dei funzionari della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, è stata istituita una Scuola elementare con l'accordo del Governo lussemburghese e l'appoggio materiale e morale delle Istituzioni della Comunità;

Considerando che, in seguito, il ciclo degli studi è stato progressivamente esteso all'insegnamento medio grazie alla cooperazione fra i sei Stati fondatori della Comunità, e la Comunità stessa;

Considerando il pieno successo di questo esperimento diretto ad educare in comune fanciulli di nazionalità diverse conformemente ad un programma di studi che rispecchia nel modo più ampio possibile gli aspetti comuni delle tradizioni educative nazionali e le varie culture che insieme formano la civiltà europea;

Considerando inoltre l'interesse culturale degli Stati partecipanti nel proseguire e consolidare un'opera che risponde allo spirito di cooperazione che li anima;

Considerando pertanto altamente auspicabile accordare a tale Scuola uno statuto definitivo e riconoscerne l'insegnamento col sancire la validità dei diplomi e dei certificati che la Scuola stessa rilascerà;

Hanno convenuto e deciso le disposizioni seguenti:

I. — TITOLO PRIMO

LA SCUOLA EUROPEA

Art. 1.

Presso la sede della Comunità europea del carbone e dell'acciaio è creato un istituto d'insegnamento e di educazione chiamato « Scuola europea », denominata qui di seguito Scuola.

Art. 2.

Sono ammessi a frequentare la Scuola i figli dei cittadini delle Parti contraenti. Gli alunni di altre nazionalità possono ottenere l'iscrizione secondo le norme stabilite dal Consiglio superiore previsto dall'art. 8.

Art. 3.

L'insegnamento impartito nella Scuola comprende l'intero corso degli studi fino al termine degli studi medi. Esso comprende:

1) un ciclo elementare di 5 anni di insegnamento;
2) un ciclo medio di 7 anni di insegnamento.

Gli allievi che non abbiano raggiunto l'età prescritta per l'ammissione al ciclo elementare sono accolti nel giardino d'infanzia, conformemente alle norme del regolamento generale della Scuola.

Per gli alunni che abbiano seguito i corsi della Scuola fino all'età stabilita nel loro Paese per la frequenza scolastica obbligatoria, tale obbligo sarà considerato adempiuto.

Art. 4.

L'organizzazione didattica della Scuola si basa sui seguenti principi:

1) l'insegnamento di base, quale sarà stabilito dal Consiglio superiore, sarà impartito nelle lingue ufficiali delle Parti contraenti;

2) in tutte le sezioni linguistiche, l'insegnamento è impartito secondo programmi ed orari unificati;

3) allo scopo di favorire l'unità della Scuola, una migliore intesa e gli scambi culturali fra gli allievi delle varie sezioni linguistiche, per alcune materie le lezioni sono tenute in comune a più classi dello stesso livello;

4) a tal fine si avrà particolare cura di fornire agli allievi una conoscenza approfondita delle lingue moderne;

5) nell'educazione e nell'insegnamento saranno rispettate la libertà di coscienza e di opinione.

Art. 5.

1. Gli anni di studio compiuti con buon esito nella Scuola nonchè i diplomi e certificati di studi hanno valore nel territorio delle Parti contraenti conformemente a una tabella di equivalenze e alle condizioni stabilite dal Consiglio superiore previsto dall'art. 8, con riserva del benestare degli organi nazionali competenti.

2. Al termine degli studi medi, gli allievi della Scuola possono sostenere gli esami di licenza liceale europea, le cui modalità sono stabilite da un Accordo particolare che sarà allegato al presente statuto. I titolari della licenza liceale europea conseguita presso la Scuola:

a) godono nei loro Paesi rispettivi di tutti i vantaggi connessi al possesso del diploma o certificato rilasciato al termine degli studi medi nei Paesi stessi;

b) possono chiedere l'ammissione in qualsiasi Università esistente nel territorio delle Parti contraenti, a parità di diritti con gli studenti nazionali forniti di titoli di studio equivalenti.

Nell'applicazione della presente Convenzione, per « Università » si intendono:

a) le Università;

b) gli Istituti cui è riconosciuto carattere analogo a quello delle Università dalla Parte contraente nel cui territorio essi hanno sede.

Art. 6.

La Scuola, nei riguardi della legislazione di ciascuna delle Parti contraenti, ha lo stato giuridico di un istituto pubblico; ha la personalità giuridica necessaria al conseguimento dei suoi scopi; gode di autonomia finanziaria e può stare in giudizio; può acquistare ed alienare i beni immobili e mobili necessari al raggiungimento delle sue finalità.

II. — TITOLO SECONDO

GLI ORGANI DELLA SCUOLA

Art. 7.

Gli organi della Scuola sono:

1) il Consiglio superiore;
2) i Consigli d'ispezione;
3) il Consiglio d'amministrazione;
4) il direttore.

Capitolo 1

Il Consiglio superiore

Art. 8.

Il Consiglio superiore è costituito dai Ministri di ciascuna delle Parti contraenti competenti per la pubblica istruzione e (o) per le relazioni culturali con l'estero (1). Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno. I Ministri possono farsi rappresentare alla riunione.

Il Consiglio superiore elegge fra i suoi membri il proprio presidente per un anno.

Art. 9.

Il Consiglio superiore è incaricato dell'applicazione della presente Convenzione; a tal fine esso dispone dei poteri necessari in materia didattica, finanziaria e amministrativa. Il Consiglio fissa di comune accordo il regolamento generale della Scuola.

Art. 10.

In materia didattica e finanziaria, le decisioni del Consiglio superiore sono adottate all'unanimità delle Parti rappresentate; in materia amministrativa, a maggioranza di due terzi. In tutte le votazioni ciascuna delle Parti contraenti rappresentate dispone di un voto.

Art. 11.

In materia didattica, il Consiglio superiore definisce l'orientamento degli studi e ne stabilisce l'organizzazione. In particolare:

1) su proposta del Consiglio d'ispezione competente fissa i programmi e gli orari armonizzati per ogni anno di studio e per ogni sezione da esso istituita e impartisce direttive generali per la scelta dei metodi;

2) provvede al controllo dell'insegnamento da parte dei Consigli d'ispezione;

3) fissa l'età prescritta per l'ammissione ai vari cicli d'insegnamento; definisce le norme per il passaggio degli allievi alla classe superiore o al ciclo medio e, al fine di consentire loro in qualsiasi momento di proseguire gli studi nelle scuole nazionali; statuisce le condizioni alle quali sono convalidati gli anni di studio compiuti alla Scuola;

4) organizza gli esami destinati a sanzionare il lavoro compiuto nella Scuola, ne fissa il regolamento, costituisce le Commissioni esaminatrici e rilascia i diplomi; fissa le prove di questi esami ad un livello sufficiente a rendere operanti le norme dell'art. 5; adotta la tabella di equivalenze prevista dal citato articolo.

Art. 12.

In materia amministrativa, il Consiglio superiore:

1) nomina ogni anno nel Consiglio d'amministrazione previsto dall'art. 20 il suo rappresentante, il quale:

a) assicura i rapporti con le Parti contraenti nell'intervallo fra l'una e l'altra sessione del Consiglio superiore;

b) controlla l'applicazione delle decisioni del Consiglio superiore;

c) rappresenta legalmente la Scuola;

d) presiede il Consiglio d'amministrazione;

2) nomina il direttore della Scuola e ne fissa lo stato giuridico;

3) determina ogni anno, su proposta dei Consigli d'ispezione, le necessità di personale e regola con i Governi le questioni relative all'assegnazione o al comando dei professori, dei maestri e dei sorveglianti della Scuola, in modo che essi conservino i diritti di carriera e al trattamento di quiescenza garantiti dal loro stato giuridico nel Paese di origine e godano dei benefici concessi ai funzionari della loro categoria in servizio all'estero;

4) stabilisce, all'unanimità, su proposta dei Consigli d'ispezione ed in base a norme armonizzate, lo statuto interno del corpo insegnante.

Art. 13.

In materia di bilancio, il Consiglio superiore:

1) approva il bilancio preventivo delle entrate e delle spese della Scuola predisposto dal Consiglio di amministrazione;

2) provvede con deliberazione unanime all'equa ripartizione degli oneri fra tutte le Parti contraenti;

3) approva il rendiconto annuale presentato dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 14.

Il Consiglio superiore stabilisce il suo regolamento interno.

Capitolo 2

I Consigli d'ispezione

Art. 15.

Nella Scuola sono istituiti due Consigli d'ispezione: uno per il giardino d'infanzia ed il ciclo elementare, l'altro per il ciclo medio.

Art. 16.

Ciascuna delle Parti contraenti è rappresentata nell'uno e nell'altro Consiglio da un membro, che viene designato dal Consiglio superiore su proposta della Parte interessata.

Art. 17.

Nel corso di riunioni periodiche nei Consigli, gli ispettori:

1) confrontano le loro osservazioni in ordine al livello raggiunto dagli studi ed alla efficienza dei metodi didattici;

2) impartiscono al direttore ed al corpo insegnante le direttive speciali stabilite in esito alle loro ispezioni;

3) sottopongono al Consiglio superiore le proposte previste dagli articoli 11 e 12, ed eventualmente altre proposte tendenti alla revisione dei programmi e alla organizzazione degli studi;

4) deliberano su proposta del direttore, al termine dell'anno scolastico, sull'ammissione degli allievi alla classe superiore.

---

(1) Per la Repubblica federale di Germania sono competenti il Ministro degli affari esteri ed il presidente della Conferenza permanente dei Ministri della pubblica istruzione.

Art. 18.

Ogni ispettore può al tempo stesso essere incaricato dagli organi nazionali competenti e per il ciclo di studi di sua competenza, dell'assistenza didattica dei professori provenienti dalla sua stessa amministrazione.

Egli assiste nel suo incarico qualsiasi persona qualificata, in base alla sua legislazione nazionale, per ispezionare e consigliare il personale da lui dipendente.

Art. 19.

Le norme per il funzionamento dei Consigli d'ispezione sono stabilite dal Consiglio superiore.

Capitolo 3

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Art. 20.

Il Consiglio d'amministrazione previsto all'art. 7 comprende sei membri, fatta salva la deroga di cui all'art. 27:

1) il rappresentante del Consiglio superiore, presidente;

2) il direttore della Scuola;

3) due membri scelti dal Consiglio superiore su due liste contenenti almeno due nomi ciascuna e presentate l'una dal corpo insegnante del ciclo medio e l'altra dal corpo insegnante del ciclo elementare e del giardino d'infanzia riuniti;

4) due rappresentanti dell'Associazione dei genitori degli allievi, la cui designazione dovrà essere approvata dal Consiglio superiore.

In casi eccezionali il presidente può sospendere la esecuzione di una decisione del Consiglio d'amministrazione e riferirne con procedura d'urgenza al Consiglio superiore che adotterà i necessari provvedimenti.

Art. 21.

Il Consiglio d'amministrazione:

1) prepara il bilancio di previsione delle entrate e delle spese, lo sottopone al Consiglio superiore, ne controlla l'esecuzione ed elabora il rendiconto annuale;

2) gestisce i beni ed averi della Scuola;

3) ha cura che la Scuola funzioni nelle condizioni materiali e morali più favorevoli;

4) assolve ogni altro incarico amministrativo che gli venga affidato dal Consiglio superiore.

Capitolo 4

IL DIRETTORE

Art. 22.

Il direttore esercita le sue funzioni nel quadro del regolamento di cui all'art. 9, e delle disposizioni dell'art. 23.

Gli è specificamente affidato l'incarico di:

1) coordinare gli studi; a tale scopo egli riunisce e presiede i Consigli dei professori secondo le modalità che saranno stabilite dal regolamento generale;

2) rendere operanti le direttive del Consiglio superiore e dei Consigli d'ispezione in materia didattica ed amministrativa;

3) amministrare il personale della Scuola;

4) dare esecuzione al bilancio di previsione delle entrate e delle spese sotto il controllo del Consiglio di amministrazione.

Art. 23.

Il direttore dev'essere in possesso dei titoli richiesti per assumere la direzione di un istituto d'insegnamento il cui diploma finale è valido per l'iscrizione all'Università. Egli risponde del suo operato al Consiglio superiore.

III. — TITOLO TERZO

L'ASSOCIAZIONE DEI GENITORI DEGLI ALLIEVI

Art. 24.

Il Consiglio superiore riconosce un'Associazione rappresentativa dei genitori degli allievi in quanto abbia lo scopo:

1) di far conoscere alle autorità scolastiche i desideri dei genitori e le loro proposte sull'organizzazione della Scuola;

2) di organizzare, d'intesa con il Consiglio d'amministrazione, le attività parascolastiche.

L'Associazione che sarà stata riconosciuta, verrà periodicamente informata sulla vita della Scuola per il tramite del direttore o dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio d'amministrazione.

IV. — TITOLO QUARTO

IL BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 25.

L'esercizio finanziario della Scuola va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 26.

Il bilancio di previsione delle entrate e delle spese della Scuola è alimentato mediante:

1) i contributi versati dalle Parti contraenti in base alla ripartizione degli oneri stabilita dal Consiglio superiore;

2) le sovvenzioni delle istituzioni con le quali la Scuola ha concluso degli accordi;

3) le donazioni ed i lasciti accettati dal Consiglio superiore;

4) le tasse scolastiche a carico dei genitori degli allievi per decisione del Consiglio superiore.

V. — TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 27.

Il Consiglio superiore può negoziare con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, qualsiasi accordo in merito alla Scuola. In tal caso, alla Comunità spetterà un seggio nel Consiglio superiore nonchè nel Consiglio d'amministrazione, e il numero dei membri del Consiglio d'amministrazione, sarà portato a 7.

Art. 28.

Il Consiglio superiore può negoziare con il Governo dello Stato in cui ha sede la Scuola qualsiasi accordo

complementare allo scopo di garantire alla Scuola le migliori condizioni materiali e morali per il suo funzionamento.

Art. 29.

All'atto della firma del presente statuto, il Governo lussemburghese potrà formulare riserve attinenti alla sua qualità di Governo del Paese dove ha sede la Scuola e alla propria legislazione scolastica.

Art. 30.

1. Ciascuna Parte contraente potrà denunciare il presente statuto mediante notificazione scritta diretta al Governo lussemburghese che provvederà a informarne tutte le Parti contraenti. La denuncia avrà effetto a partire dal 1° settembre successivo alla notificazione, semprechè questa sia avvenuta almeno 12 mesi prima.

2. La Parte contraente che denuncia il presente statuto rinuncia a qualsiasi quota degli averi della Scuola. Il Consiglio superiore deciderà a maggioranza di due terzi le misure organizzative da adottare in seguito alla denuncia di una delle Parti contraenti.

3. Qualora, in seguito a decisione unanime delle Parti contraenti la Scuola dovesse essere posta in liquidazione, il Consiglio superiore adotterà tutte le misure che giudicherà opportune, in particolare per quanto concerne la devoluzione degli averi della Scuola.

Art. 31.

1. Qualsiasi Governo che non sia firmatario del presente statuto potrà chiedere di aderirvi. La domanda di adesione sarà rivolta per iscritto al Governo lussemburghese che ne darà avviso a ciascuna delle Parti contraenti.

2. Per essere accolta, la domanda dovrà ottenere il consenso unanime delle Parti contraenti.

3. Una volta ottenuto tale consenso, l'adesione avrà effetto dal 1° settembre successivo alla data di deposito degli strumenti d'adesione presso il Governo lussemburghese.

4. La composizione del Consiglio superiore e quella dei Consigli d'ispezione saranno allora modificate in conseguenza.

Art. 32.

1. Il presente statuto sarà ratificato. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo lussemburghese, il quale notificherà tale deposito a tutti gli altri Governi firmatari.

2. Lo statuto entrerà in vigore alla data del deposito del quarto strumento di ratifica.

Il presente statuto, redatto in unico esemplare, in lingua francese, italiana, olandese e tedesca, sarà depositato negli archivi del Governo lussemburghese, che ne rimetterà copia certificata conforme a ciascuna delle Parti contraenti.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno apposto le loro firme in calce al presente statuto.

Fatto a Lussemburgo, il dodici aprile millenovecentocinquantasette.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

PROTOCOLLO DI FIRMA

All'atto della firma dello statuto della Scuola europea, i plenipotenziari dei Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, della Repubblica italiana e del Regno dei Paesi Bassi hanno preso atto delle seguenti dichiarazioni fatte dai plenipotenziari del Granducato del Lussemburgo in applicazione dell'art. 29 dello statuto:

1. I figli dei cittadini lussemburghesi potranno essere ammessi a frequentare il ciclo elementare della Scuola europea soltanto in osservanza delle disposizioni legislative lussemburghesi sull'ordinamento dell'insegnamento elementare, senza pregiudizio delle deroghe che il Governo lussemburghese potrà concedere nei riguardi dei figli di cittadini lussemburghesi che non abbiano o non abbiano avuto la loro residenza abituale nel Granducato del Lussemburgo.

2. L'equivalenza della licenza liceale europea verrà riconosciuta dallo Stato lussemburghese nei riguardi dei suoi cittadini, entro i limiti da definire in applicazione della legge 13 dicembre 1954 relativa all'approvazione della Convenzione sull'equivalenza dei diplomi che danno diritto all'iscrizione negli Istituti universitari, firmata a Parigi l'11 dicembre 1953, e senza pregiudizio di qualsiasi altro accordo che possa eventualmente intervenire nell'ambito del Consiglio superiore della Scuola europea.

Fatto a Lussemburgo, il dodici aprile mille novecento cinquanta sette.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

Allegato allo statuto della Scuola europea relativo al regolamento della licenza liceale europea

Gli Stati firmatari dello statuto della Scuola europea, sottoscritto a Lussemburgo il 12 aprile 1957,

Nell'intento di stabilire le modalità per il conseguimento della licenza liceale europea,

Hanno approvato ed adottato le seguenti disposizioni che costituiscono l'allegato allo statuto previsto dall'art. 5 n. 2 dello stesso:

Art. 1.

Il diploma di licenza liceale europea è rilasciato in nome del Consiglio superiore agli allievi che, alla fine del 7° anno dell'insegnamento secondario presso la Scuola europea, avranno sostenuto con successo le prove dell'esame le cui modalità sono definite qui appresso. Esso sanziona gli studi secondari compiuti alla Scuola europea nelle condizioni stabilite dal Consiglio superiore.

Art. 2.

Gli allievi iscritti alle varie sezioni linguistiche della Scuola sostengono le medesime prove o prove equivalenti davanti ad una Commissione esaminatrice, la composizione ed il funzionamento della quale sono definiti qui di seguito.

Art. 3.

Sessione d'esami. Una sessione ordinaria di esami è organizzata in linea di principio ogni anno alla data decisa dal Consiglio superiore.

L'organizzazione di una sessione straordinaria potrà essere decisa dal Consiglio superiore quando, per ragioni di forza maggiore, degli allievi non abbiano potuto presentarsi alla sessione ordinaria.

Art. 4.

Iscrizione all'esame. Alle prove della licenza liceale europea possono iscriversi gli allievi che abbiano frequentato regolarmente almeno gli ultimi due anni dell'insegnamento secondario presso la Scuola europea.

Le modalità e i diritti d'iscrizione sono fissati dal Consiglio superiore.

Oggetto delle prove

Art. 5.

1. Le prove della licenza liceale europea si svolgono sulle materie insegnate nel 7° anno di studi, secondo il programma dello stesso anno.

2. Le prove sono in parte scritte e in parte orali.

3. I voti sono espressi in cifre da 1 a 10; 10 rappresenta il voto più elevato.

Per ciascuna prova viene assegnato un coefficiente.

4. Per essere promosso, l'allievo deve aver ottenuto:

la media di 60/100 nell'insieme delle materie e un minimo di punti stabilito dal Consiglio superiore per il componimento letterario nella lingua materna.

Art. 6.

Le prove scritte comprendono:

1) per tutte le sezioni, col coefficiente 2,5:

un componimento letterario nella lingua materna dell'allievo su un argomento scelto dall'allievo fra tre argomenti a lui proposti;

2) inoltre:

a) per la sezione classica (latino-greco):

col coefficiente 2,5: una versione latina;

col coefficiente 2: una versione greca;

col coefficiente 2: un componimento di filosofia su un argomento scelto dall'allievo fra tre argomenti a lui proposti;

col coefficiente 1,5: una prova di matematica;

col coefficiente 1,5: un componimento o una versione nella seconda lingua;

b) per la sezione scientifica (latino-matematica-scienze):

col coefficiente 2,5: una prova di matematica;

col coefficiente 2: una versione latina;

col coefficiente 1,5: un componimento di filosofia su un argomento scelto dall'allievo fra tre argomenti a lui proposti;

col coefficiente 2: una prova di fisica;

col coefficiente 1,5: un componimento o una versione nella seconda lingua;

c) per la sezione moderna (matematica-scienze-lingue moderne):

col coefficiente 2,5: una prova di matematica;

col coefficiente 2: un componimento o una versione nella seconda lingua;

col coefficiente 1,5: un componimento di filosofia su un argomento scelto dall'allievo fra tre argomenti a lui proposti;

col coefficiente 1,5: un componimento in una terza lingua;

col coefficiente 2: una prova di fisica.

Art. 7.

a) Le prove orali comprendono:

1) un commento di un testo letterario nella lingua materna;

2) un'interrogazione nella seconda lingua;

3) due interrogazioni su materie che non sono oggetto di prove scritte, di cui una su materia di carattere scientifico, l'altra su materia di carattere letterario.

Per quanto possibile, queste due interrogazioni si baseranno su materiali o documenti.

Le materie oggetto delle interrogazioni previste al punto 3) sono stabilite con estrazione a sorte cui si procede prima di iniziare l'esame.

b) Alle interrogazioni orali sono attribuiti i coefficienti qui di seguito specificati:

1) in tutte le sezioni:

2 per la lingua materna;

2 per la seconda lingua;

2) nella sezione classica:

2,5 per la materia di carattere letterario;

1,5 per la materia di carattere scientifico;

3) nella sezione scientifica e nella sezione moderna:

2,5 per la materia di carattere scientifico;

1,5 per la materia di carattere letterario.

Art. 8.

a) Alla Commissione esaminatrice è sottoposta per ciascun allievo una distinta dei voti da lui riportati per materia nei componimenti del 1° e del 2° trimestre dell'ultimo anno di studi. Anche i componimenti sono tenuti a sua disposizione. I risultati complessivi ottenuti dagli allievi in questi componimenti, in tutte le materie, comprese le materie artistiche e l'educazione fisica, intervengono per 1/3 nella media finale.

b) La Commissione esaminatrice potrà, nelle sue deliberazioni, tener conto dei voti ottenuti dagli allievi durante tutto l'anno scolastico.

Composizione della Commissione esaminatrice

Art. 9.

1. I membri della Commissione esaminatrice sono nominati ogni anno dal Consiglio superiore.

2. Essi costituiscono la Commissione esaminatrice unica per i differenti gruppi linguistici e le differenti sezioni dell'insegnamento secondario.

3. Nella Commissione esaminatrice, ognuna delle Parti contraenti è rappresentata, in linea di principio, da 2 e al massimo 3 membri.

4. I membri della Commissione esaminatrice vengono scelti in base alle loro competenze particolari in una o più delle materie che sono oggetto delle prove scritte ed orali. Essi devono soddisfare alle condizioni richieste nel loro Paese d'origine per essere nominati membri di Commissioni esaminatrici equivalenti e devono conoscere almeno due delle lingue d'insegnamento.

5. La Commissione esaminatrice così composta è presieduta da un professore d'insegnamento superiore, assistito da un membro del Consiglio d'ispezione, ambedue designati dal Consiglio superiore.

Art. 10.

Ciascuna delle prove scritte ed orali è giudicata da due membri della Commissione esaminatrice, ai quali è affiancato, come terzo esaminatore e con uguali di-

ritti, il professore della Scuola che ha insegnato la materia all'allievo considerato. Questi tre esaminatori costituiscono una Sottocommissione esaminatrice.

Art. 11.

Il Consiglio superiore fissa, oltre alle spese di viaggio e di soggiorno da rimborsare ai membri della Commissione esaminatrice, l'ammontare delle indennità loro accordate per ogni giorno di presenza alla sede della Scuola durante l'intera sessione d'esami.

Svolgimento dell'esame

Art. 12.

1. Gli argomenti dell'esame scritto sono scelti dal presidente della Commissione esaminatrice tra gli argomenti proposti dai membri del Consiglio d'ispezione dell'insegnamento secondario.

2. Gli argomenti scelti per le prove sono consegnati in un plico sigillato, separatamente per ogni materia. Questi plichi non possono essere aperti che nella sala ove ha luogo l'esame, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

3. Il presidente della Commissione esaminatrice prende tutte le misure necessarie per assicurare la segretezza delle prove.

Art. 13.

Per decisione speciale della Commissione esaminatrice, un allievo può essere autorizzato eccezionalmente, e per ragioni fisiche debitamente constatate, a sostituire l'esame orale con un esame scritto o viceversa.

Art. 14.

La durata delle prove scritte ed orali di cui agli articoli 6 e 7 è fissata dal Consiglio superiore.

Art. 15.

L'esame scritto si svolge sotto la costante sorveglianza del presidente della Commissione esaminatrice, assistito dal direttore della Scuola.

Art. 16.

Il presidente della Commissione esaminatrice può assistere a tutte le prove. Durante l'esame, egli può in qualsiasi momento riunire la Commissione esaminatrice per ogni questione concernente lo svolgimento delle prove. Egli ha l'autorità per decidere sugli incidenti che eventualmente si verificassero.

Le deliberazioni della Commissione esaminatrice

Art. 17.

I membri delle Sottocommissioni incaricati di correggere le prove scritte o di far sostenere le prove orali danno un voto individuale a ciascuna prova. Dopo deliberazione, il voto finale per ogni prova risulta dalla media aritmetica dei voti dati. I voti così assegnati sono trasmessi al presidente della Commissione esaminatrice.

Art. 18.

1. Terminate le prove scritte ed orali, il presidente riunisce la Commissione esaminatrice per deliberare sull'insieme dei risultati. Il direttore della Scuola prende parte alla deliberazione con prerogative uguali a quelle dei membri della Commissione esaminatrice.

2. I voti ottenuti da ciascun allievo nelle differenti parti dell'esame sono collazionati tenendo conto dei coefficienti dati ad ognuna delle materie.

3. Le differenti parti dell'esame intervengono nel risultato finale nella seguente proporzione:

a) un massimo di 100 punti per l'insieme dei voti ottenuti nei componimenti di cui all'art. 8 *a*);

b) un massimo di 120 punti per l'insieme delle prove scritte di cui all'art. 6;

c) un massimo di 80 punti per l'insieme delle prove orali di cui all'art. 7.

4. Gli allievi che abbiano soddisfatto alle condizioni delle medie richieste all'art. 5, punto 4) sono dichiarati promossi.

L'allievo che non abbia ottenuto il minimo stabilito per la lingua materna potrà essere respinto solo previa deliberazione della Commissione esaminatrice. Questa, sentito il parere del professore che ha insegnato la materia, potrà decidere di sottoporlo o no a una nuova prova che si svolgerà immediatamente davanti ad una Sottocommissione speciale presieduta dal presidente della Commissione esaminatrice o dal suo rappresentante.

Art. 19.

Sullo svolgimento delle prove e sulle deliberazioni sarà steso un verbale con indicazione del voto dato in ciascuna materia e della percentuale dei punti accordata per l'insieme delle prove. Esso è sottoscritto dai membri presenti.

Il presidente della Commissione esaminatrice trasmetterà alle autorità nazionali, designate a tale scopo una copia autenticata conforme al verbale.

Art. 20.

I membri della Commissione esaminatrice sono tenuti a rispettare la segretezza delle operazioni dell'esame e delle deliberazioni.

Diploma di licenza liceale europea

Art. 21.

1. Agli allievi che abbiano sostenuto con successo le prove della licenza liceale europea è rilasciato un diploma attestante la percentuale dei punti ottenuti allo esame. Su richiesta dell'allievo sarà rilasciata una distinta delle percentuali di punti da lui ottenute in ogni singola materia.

2. Il diploma è firmato dal presidente della Commissione esaminatrice e da uno almeno dei membri di ciascuna nazionalità, come pure dal direttore della Scuola, ed è munito del timbro della Scuola.

3. La distinta allegata è firmata dal presidente della Commissione esaminatrice.

4. Il direttore della Scuola può in seguito rilasciarne delle copie conformi.

Equivalenza con gli studi secondari nazionali

Art. 22.

a) Per l'applicazione dell'art. 5 punto 2 *a*) e *b*) dello statuto della Scuola, e tenuto conto dell'art. 29 dello stesso statuto, la licenza liceale europea assicura, a seconda della sezione, l'equivalenza con i diplomi o certificati nazionali seguenti:

Per la sezione classica:

in Belgio: Le certificat homologué et le diplôme de sortie d'humanités anciennes de la section latin-grec;

in Francia: le grade d'état de bachelier de l'enseignement secondaire, dont les diplomes portent les mentions:

A - Philosophie;

A - Sciences experimentales;

in Germania: Reifeprüfung des altsprachlichen Gymnasiums;

in Italia: Diploma di maturità classica;

nel Lussemburgo: Certificat de fin d'études secondaires:

section greco-latine et latine *A*;

in Olanda: Het eindexamen in de afdeling *A* van enn gymnasium.

Per la sezione scientifica:

in Belgio: Le certificat homologué et le diplôme de sortie d'humanités anciennes de la section latin-mathématiques et latin-sciences;

in Francia: Le grade d'état de bachelier de l'enseignement secondaire, dont les diplômes portent les mentions:

C - Sciences expérimentales;

C - Mathématiques;

in Germania: Reifeprüfung des mathematisch-naturwissenschaftlichen Gymnasiums;

in Italia: Diploma di maturità scientifica;

nel Lussemburgo: Certificat de fin d'études secondaires:

section latine *B* et section latine *C*;

in Olanda: Het eindexamen in de afdeling *B* van gymnasium.

Per la sezione moderna:

in Belgio: Le certificat homologué et le diplôme de sortie d'humanités modernes de la section scientifique;

in Francia: La grade d'etat de bachelier de l'enseignement secondaire, dont les diplômes portent les mentions:

Moderne-Mathématiques;

Moderne-Sciences expérimentales;

in Germania: Reifeprüfung des neusprachlichen Gymnasiums;

in Italia: Diplomi che danno accesso alle Facoltà di economia e commercio nonchè ai corsi di laurea in Lingua e Letteratura straniera presso l'Istituto superiore di Economia e Commercio e di Lingue e Letterature straniere di Venezia, presso l'Istituto orientale di Napoli e presso le Facoltà di Economia e Commercio;

nel Lussemburgo: Certificat de fin d'études secondaires:

Enseignement moderne, section industrielle;

in Olanda: Het eindexamen van een hogere burgerschool *B*.

b) La percentuale dei punti ottenuti nell'insieme delle prove darà l'equivalenza seguente con le menzioni nazionali:

60/100:

in Belgio, la menzione: avec fruit;

in Francia, la menzione: passable;

in Germania, in Italia, nel Lussemburgo, in Olanda, senza menzione;

70/100:

in Belgio, la menzione: grand fruit;

in Francia, la menzione: assez bien;

in Germania, in Italia, nel Lussemburgo, in Olanda, senza menzione;

80/100:

in Belgio, la menzione: le plus grand fruit;

in Francia, la menzione: bien;

in Germania, in Italia, nel Lussemburgo, in Olanda, senza menzione;

90/100:

in Belgio, la menzione: le plus grand fruit;

in Francia, la menzione: très bien;

in Germania, in Italia, nel Lussemburgo, in Olanda, senza menzione;

e) In caso di modifiche apportate alle denominazioni dei diplomi, dei certificati o delle menzioni in vigore nei vari Paesi, le Parti contraenti s'impegnano, ognuna in quello che la riguarda, di assicurare l'equivalenza dei diplomi della licenza liceale europea con i diplomi, certificati e menzioni risultanti dalle nuove disposizioni nazionali.

Disposizioni generali

Art. 23.

Il Consiglio superiore prende le disposizioni occorrenti per applicare e, ove necessario, completare il presente documento.

In fede di che i Plenipotenziari sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno apposto le loro firme.

Fatto a Lussemburgo, il quindici luglio millenovecentocinquantasette.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1960, n. 103.

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca nei procedimenti giurisdizionali, negli uffici tavolari, negli uffici di stato civile, negli atti notarili e nell'attività di polizia giudiziaria e tributaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 84 e 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro per l'interno e del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per la difesa;

Decreta:

CAPO I

Disposizione generale

Art. 1.

Nella provincia di Bolzano, in attuazione delle norme contenute nel titolo X dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, l'uso, su base di parità, da parte dei cittadini di lingua tedesca, della loro lingua nei procedimenti giurisdizionali, negli uffici tavolari, negli uffici di stato civile, negli atti notarili e nell'attività di polizia giudiziaria e tributaria, è regolato dalle seguenti disposizioni.

Capo II

Procedimenti giurisdizionali

Art. 2.

I cittadini di lingua tedesca, che in qualsiasi veste abbiano rapporti con gli uffici giudiziari, hanno facoltà di usare la lingua tedesca in tutti gli atti relativi.

Gli atti e i documenti comunque notificati a istanza di parte debbono essere tradotti nella lingua italiana o tedesca a richiesta del destinatario che deve chiedere la traduzione a mezzo ufficiale giudiziario entro otto giorni dal ricevimento della notifica. La traduzione degli atti e dei documenti è notificata entro i successivi otto giorni, nei modi e nelle forme prescritte per l'originale. I termini per gli adempimenti di legge decorrono dal giorno della notifica della traduzione. La traduzione è esente da bollo.

Gli atti relativi a processi di competenza delle autorità giudiziarie aventi sede nella provincia di Bolzano, notificati fuori della Provincia stessa, debbono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana, se redatti in lingua tedesca. La traduzione è esente da bollo.

Art. 3.

Gli organi degli uffici giudiziari si servono della lingua tedesca nei rapporti con i cittadini di lingua tedesca.

Gli atti sono redatti in italiano e tedesco ove non risultino sufficienti elementi in ordine alla lingua presunta delle persone cui gli atti medesimi si riferiscono.

Art. 4.

I verbali sono redatti in lingua italiana.

Le dichiarazioni orali fatte in lingua tedesca sono verbalizzate anche in tale lingua.

I verbali sono contestualmente redatti anche in lingua tedesca ove il pubblico ministero o una delle parti ne faccia richiesta.

Le dichiarazioni rese nel dibattimento sono tradotte verbalmente in italiano o in tedesco, se uno dei difensori delle parti ne faccia richiesta. Si procede ugualmente, su richiesta di uno dei difensori, alla traduzione in lingua italiana o tedesca del contenuto dei documenti utilizzati nel dibattimento.

Art. 5.

Nei dibattimenti penali, dopo la lettura da parte del giudice del dispositivo della sentenza, se ne dà immediata lettura anche in lingua tedesca, qualora l'imputato, il responsabile civile o la parte civile siano presenti e si siano serviti della predetta lingua.

Art. 6.

Su richiesta della parte che nel giudizio abbia fatto uso della lingua tedesca, è rilasciata gratuitamente, insieme con la copia dell'originale in lingua italiana, traduzione in lingua tedesca delle sentenze sia civili sia penali pronunziate dall'autorità giudiziaria. La traduzione è esente da bollo.

Gli altri provvedimenti del giudice in materia civile sono tradotti in lingua tedesca, se una parte faccia uso della lingua stessa.

Si osservano le disposizioni dell'art. 7, secondo comma.

Art. 7.

Se avverso un provvedimento è proposta impugnativa ad uffici giudiziari aventi sede fuori della provincia di Bolzano, deve farsi la traduzione in lingua italiana di tutti gli atti processuali redatti in lingua tedesca.

Alla traduzione procede, eventualmente anche a mezzo di un traduttore, l'ufficio giudiziario prima di trasmettere gli atti. Il cancelliere attesta che la traduzione è stata fatta dall'ufficio o dal traduttore dell'ufficio.

Nei procedimenti dinanzi alla Corte d'appello di Trento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli precedenti.

Nello stesso modo si provvede per gli atti compiuti su richiesta di autorità aventi giurisdizione fuori del territorio della provincia di Bolzano.

Art. 8.

Negli uffici giudiziari resta fermo l'obbligo dell'uso della lingua italiana per la compilazione delle schede del casellario giudiziale. I certificati penali sono rilasciati con la traduzione in lingua tedesca, su richiesta anche orale dell'interessato.

Art. 9.

Agli uffici giudiziari deve essere assegnato personale avente adeguata conoscenza, oltre che della lingua italiana anche di quella tedesca, in numero corrispondente alle esigenze determinate dalla applicazione del presente decreto.

Fino a quando non possa essere provveduto in conformità del precedente comma, possono essere nominati, su designazione dei capi dei predetti uffici ed ai sensi delle norme vigenti in materia di incarichi, interpreti a titolo di incarico temporaneo. La nomina deve essere approvata con decreto del primo presidente della Corte di appello.

Gli interpreti svolgono le loro funzioni presso gli uffici giudiziari in modo continuativo, per i compiti previsti dal presente decreto. Essi prestano giuramento di adempiere fedelmente le loro mansioni davanti al capo dell'ufficio giudiziario, al momento in cui assumono l'incarico e non sono tenuti a rinnovarlo prima di esercitare le loro funzioni in relazione ai singoli atti per i quali sono richiesti.

Il Ministro di grazia e giustizia determina annualmente il contingente numerico degli interpreti in relazione alle esigenze dei vari uffici giudiziari. Il compenso ad essi spettante è stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 10.

Le norme del presente capo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti che si svolgono davanti alle giurisdizioni amministrative.

Al servizio di traduzione si provvede con gli interpreti previsti dagli articoli precedenti.

Capo III

Uffici tavolari, uffici di stato civile e atti notarili

Art. 11.

Negli uffici tavolari le iscrizioni sono eseguite in entrambe le lingue, italiana e tedesca.

Gli estratti e i certificati sono rilasciati anche nella lingua tedesca, se l'interessato ne faccia richiesta anche orale.

Art. 12.

Gli estratti degli atti di stato civile e i relativi certificati sono rilasciati in lingua italiana e in lingua tedesca.

Art. 13.

Gli atti notarili sono scritti in lingua tedesca se le parti ne facciano richiesta, purchè la lingua stessa sia conosciuta dai testimoni e dal notaio oltre che dalle parti. In tal caso è necessario che all'originale tedesco sia aggiunta la traduzione in lingua italiana, attestata conforme dal notaio medesimo. La traduzione è esente da bollo.

CAPO IV

Polizia giudiziaria e tributaria

Art. 14.

I cittadini di lingua tedesca hanno facoltà di usare tale lingua anche nei rapporti con gli uffici ed organi di polizia giudiziaria e tributaria. Si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 4.

Tutte le operazioni di polizia giudiziaria e tributaria poste in essere nei confronti di cittadini italiani di lingua tedesca debbono essere effettuate con l'assistenza di interpreti qualora il procedente non conosca la lingua tedesca.

Non può essere comunque impedito l'esercizio dei poteri spettanti agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e tributaria nei casi di flagranza.

Si applica agli atti di polizia giudiziaria e tributaria la disposizione dell'art. 3, comma secondo.

Art. 15.

Ai seguenti uffici e comandi della provincia di Bolzano deve essere assegnato personale avente adeguata conoscenza, oltre che della lingua italiana, anche della lingua tedesca, in numero corrispondente alle esigenze determinate dalla applicazione del presente decreto: questura; uffici distaccati e sezionali di pubblica sicurezza; uffici di polizia di frontiera e ferroviaria; comandi di sezione, sottosezione e distaccamento di polizia stradale; comandi di stazione dell'Arma dei carabinieri; comandi di nucleo di polizia tributaria, comandi di compagnia, tenenza e brigata e distaccamenti del Corpo della guardia di finanza.

Fino a quando non possa essere provveduto presso i predetti uffici e comandi in conformità del precedente comma, si provvede con interpreti, nominati a titolo di incarico temporaneo, ai sensi delle norme vigenti in materia di incarichi.

Alla nomina degli interpreti da impiegare presso gli uffici e comandi di cui al primo comma, provvede il Commissario del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige.

Con decreti dei Ministri per l'interno e per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, si provvede a determinare annualmente i contingenti massimi degli interpreti di cui al comma precedente nonchè a determinare i compensi spettanti agli stessi in relazione ai vari uffici e comandi.

Disposizione finale

La violazione delle garanzie attribuite col presente decreto ai cittadini di lingua tedesca in ordine all'uso di detta lingua, è causa di nullità, ai sensi dell'art. 184 del Codice di procedura penale.

Gli atti di polizia giudiziaria e tributaria compiuti senza l'osservanza delle garanzie previste dal presente decreto non hanno efficacia, salvo che siano stati effettuati in caso di flagranza o di urgenza.

Il presente decreto entrerà in vigore tre mesi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1960

GRONCHI

SEGNI — GONELLA — TAVIANI — TAMBRONI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1960
Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 16. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1960, n. **104.**

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige relative al passaggio di personale statale nei ruoli della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il personale statale di ruolo organico e dei ruoli aggiunti che sia transitato o transiti nei ruoli del personale della Regione Trentino-Alto Adige, ai sensi della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, può, con domanda motivata, chiedere di rientrare in seno all'Amministrazione statale di provenienza a norma dell'articolo 132 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il personale che presenti la domanda entro un quinquennio dalla data dell'inquadramento nei ruoli regionali può, sentita la Regione, essere riammesso in servizio indipendentemente dalla vacanza del posto. In tal caso il personale è ricollocato nel ruolo statale e nella stessa qualifica cui apparteneva all'atto del passaggio nei ruoli regionali con l'attribuzione dell'anzianità complessiva maturata in base anche al servizio nei ruoli regionali.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano nel caso di risoluzione, per volontarie dimissioni, del rapporto d'impiego con l'Amministrazione regionale.

Art. 2.

In corrispondenza dei posti di ruolo organico rimasti vacanti in seguito al passaggio nei ruoli regionali del personale di cui all'art. 1 sono accantonati altrettanti posti nella qualifica iniziale della rispettiva carriera per un quinquennio dall'inquadramento dei singoli impiegati negli anzidetti ruoli regionali e sino alla eventuale loro riammissione in servizio alle dipendenze dello Stato se disposta anteriormente alla scadenza di tale termine. L'obbligo dell'accantonamento del posto cessa, altresì, con la risoluzione per volontarie dimissioni del rapporto d'impiego con l'Amministrazione regionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1960

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 15. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del viale del Passeggio, sita nell'ambito del comune di Lodi (Milano).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Milano per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 18 febbraio 1958 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del viale del Passeggio, sita nell'ambito del comune di Lodi (Milano);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Lodi;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con la sua ricca e incomparabile vegetazione arborea forma un quadro naturale di non comune bellezza panoramica;

Decreta:

La zona del viale del Passeggio, sita nel territorio di Lodi (Milano), così delimitata: nel senso della larghezza: dalle fronti delle case che prospettano su via Agnelli e via Vignati da una parte e su via IV Novembre dall'altra. Nel senso della lunghezza: dalla via Dante Alighieri fino allo sbocco di via Mazzini comprendente nell'area, l'Arco di Trionfo e le fronti delle case di piazza Zaninelli con l'obelisco, ha notevole interesse pubblico perchè con la sua ricca e incomparabile vegetazione arborea forma un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Milano.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano, curerà che il comune di Lodi provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 15 dicembre 1959

p. *Il Ministro*: SCAGLIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Milano

Verbale n. 1 - *Adunanza del* 18 *febbraio* 1958

(*Omissis*).

LODI (Milano) - *Viale del passeggio.*

Il presidente dà la parola all'arch. Degani della Soprintendenza ai monumenti, il quale illustra la situazione del viale di Lodi e fa presente alla Commissione, la necessità di un vincolo di tutela nei riguardi del medesimo affinchè una indisciplinata espansione edilizia non possa essere di pregiudizio alla bellezza del viale costituita da una felice sistemazione a giardini e dalla superba e rigogliosa vegetazione delle essenze,

LA COMMISSIONE

Esaminata la documentazione fotografica e planimetrica dell'immobile;

Visto che le alberature che fiancheggiano il viale sono di una ricchezza incomparabile e la loro rigogliosa e superba vegetazione forma un quadro naturale di singolare bellezza che costituisce, per unanime riconoscimento, una delle maggiori bellezze della città;

Vista la necessità di disciplinare le eventuali nuove opere o trasformazioni ai lati del medesimo onde non venga prepregiudicata quella sua caratteristica nota di maestosità,

Delibera

all'unanimità l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nei riguardi del viale del Passeggio di Lodi nel modo che segue:

nel senso della *larghezza*: dalle fronti delle case che prospettano su via Agnelli e via Vignati da una parte e via IV Novembre dall'altra;

nel senso della *lunghezza*: dalla via Dante Alighieri, sino allo sbocco di via Mazzini comprendente nell'area, l'Arco di Trionfo e le fronti delle case di piazza Zaninelli con l'obelisco.

(*Omissis*).

(1193)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1960.

Trasferimento di credito dall'Ufficio nazionale statistico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) in liquidazione all'Ente economico della viticoltura in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 356, che inserisce tra gli articoli 13 e 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, l'art. 13-*bis* secondo cui al fine di accelerare la definizione delle operazioni di liquidazione degli Enti per i quali siano stati adottati provvedimenti previsti dalla stessa legge, il Ministro per il tesoro può fra l'altro disporre, con proprio decreto, il trasferimento di crediti da uno all'altro degli Enti predetti purchè all'Ente originario creditore sia versato il valore corrispondente;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 aprile 1957, n. 100, per effetto del quale l'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) in liquidazione rientra tra gli Enti per i quali sono stati adottati provvedimenti ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Considerato che detto Ente vanta un credito di lire 70.000 nei confronti del sig. Francesco Calvia di Mores (Sassari) a titolo di risarcimento danni;

Considerato, altresì, che la procedura per la esazione di tale credito in quanto lunga e difficoltosa, ostacola la definizione delle operazioni dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura;

Ritenuto che alla chiusura delle operazioni di liquidazione suddette può provvedersi sollecitamente disponendo il trasferimento del credito sopra precisato allo Ente economico della viticoltura, altro Ente per il quale sono stati adottati, con decreto Ministeriale 14 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1957, n. 35, provvedimenti ai sensi della citata legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Atteso che l'Ente economico della viticoltura in liquidazione ha versato all'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura l'importo del credito di cui trattasi;

Decreta:

Il credito di L. 70.000 (settantamila) vantato dallo Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura nei confronti del sig. Francesco Calvia di Mores (Sassari), è trasferito all'Ente economico della viticoltura in liquidazione.

Roma, addì 21 gennaio 1960

Il Ministro: TAMBRONI

(1227)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1960.

Revoca parziale del vincolo imposto, con decreto Ministeriale in data 24 ottobre 1957, sulla collina di Posillipo, versante sui Campi Flegrei a Fuorigrotta a Napoli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche nonchè il relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il proprio decreto in data 24 ottobre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 6 novembre 1957, con il quale veniva vincolata ai sensi della citata legge la collina di Posillipo, versante sui Campi Flegrei a Fuorigrotta;

Visti i ricorsi prodotti dalla Società ILVA Alti Forni e Acciaierie d'Italia e dalla Società Meridionale Azoto SMA, relativi alla richiesta di svincolo di alcuni terreni di loro proprietà, compresi nella zona vincolata;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Napoli;

Considerato che i terreni appartenenti alle Società ricorrenti sono privi di notevole interesse paesistico poichè insistono nelle immediate vicinanze degli stabilimenti e sono pertanto da considerarsi aree industriali e come tali non sottoponibili a vincoli;

Decreta:

Il vincolo imposto, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con decreto in data 24 ottobre 1957, è revocato limitatamente ai terreni segnati in catasto ai numeri di mappa 187, 188, 186 (parte), 137 (parte), 139, 138, 222, 125, 103, 79, 59, 16, 3, 4, 44, 51, 31, 2 (parte), 85 (parte), 30 (parte), del foglio 33 Sezione Chiaia, appartenenti alle Società ILVA e SMA.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Napoli.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Napoli provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona rimasta vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 febbraio 1960

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Napoli

Verbale XXXVIII (Stralcio)

Il giorno 10 luglio millenovecentocinquantotto, alle ore 8,30, nella sede della Soprintendenza ai monumenti, Palazzo Reale, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Napoli per discutere il seguente:

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

4) *Varie* - di NAPOLI - località Fuorigrotta - Collina di Posillipo - ricorso delle Società ILVA e SMA.

Intervengono alla riunione:

Ceriani dott. Ettore, presidente;

Pacini prof. Riccardo, soprintendente;

Barendson dott. Renato, presidente Ente provinciale turismo;

De Pascale arch. Antonio, rappresentante professionisti ed artisti;

Dentice D'Accadia avv. Domenico, rappresentante degli agricoltori.

Assiste in qualità di segretario il dott. Vittorio Perito della Soprintendenza.

Assente giustificato l'ing. Vincenzo Carola rappresentante degli industriali.

(*Omissis*).

Infine viene letto il ricorso presentato al Ministero da parte delle Società ILVA e SMA relativo alla richiesta di svincolo di alcuni terreni di loro proprietà (siti in Napoli-Bagnoli) recentemente vincolati.

Mentre il dott. Barendson è contrario all'accoglimento della richiesta l'arch. De Pascale e l'avv. Dentice, ritenendo che in effetti la delimitazione dei confini a suo tempo stabilita non fu esatta, sono del parere di limitare l'estensione del vincolo, escludendo la parte pianeggiante attigua alle attrezzature industriali della Società.

Dopo attento esame della questione la Commissione accoglie l'opposizione delle Società e riduce l'estensione del vincolo così come indicato nell'allegata planimetria, precisando che la zona che rimane vincolata è colorata in *verde* mentre la zona che viene svincolata è quella colorata in *rosso* di proprietà della Società ILVA e in *bleu* di proprietà della Società SMA, rispettivamente comprendenti le particelle 187, 188, 186 (parte), 137 (parte), 139, 138, 222, 125, 103, 79, 59, 16, 3, 4, 44, 51, 31, 2 (parte), 85 (parte), 30 (parte) del foglio 33 Sezione Chiaia, confinanti a nord con foglio 29 ad est e sud-est con particelle 32, 26, 56, 60, 68, 73, 104, 153, 128, 127, 126, 55, 145, foglio 33 Sezione Chiaia, ad ovest con una linea che percorre parallelamente la via comunale Campegna (ora via Cavalieri d'Aosta) alla distanza di 200 metri dalla stessa.

Alle ore 13,30 si scioglie la seduta redigendo il presente verbale.

Il presidente: dott. Ettore CERRIANI

Il segretario: dott. Vittorio PERITO

(1191)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1960.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della cooperativa di consumo « Dante Bernamonti », con sede in Martignana Po, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una revisione ordinaria eseguita alla cooperativa di consumo « Dante Bernamonti » di Martignana Po, dalla quale si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Sentito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La cooperativa di consumo « Dante Bernamonti » di Martignana Po, costituita con atto 16 settembre 1953 del notaio Carlo Barili, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il dott. Emilio Gnocchi è nominato commissario liquidatore della cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1190)

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1960.

Conferma del sindaco del Monte di credito su pegno di Milano, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Milano, approvato con decreto Ministeriale del 23 marzo 1950, modificato con decreto Ministeriale dell'11 agosto 1951;

Visto il proprio decreto del 2 gennaio 1959, con il quale il rag. Cipriano Zavanella è stato confermato sindaco del Monte di credito su pegno di Milano fino all'approvazione del bilancio 1958;

Considerato che il rag. Cipriano Zavanella è scaduto di carica con l'approvazione del bilancio 1958;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il rag. Cipriano Zavanella è confermato sindaco del Monte di credito su pegno di Milano, con sede in Milano, e resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1960

Il Ministro: TAMBRONI

(1224)

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1960.

Conferma del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Narni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 681, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Narni, approvato con decreto Ministeriale del 25 ottobre 1950;

Visto il decreto Ministeriale del 14 agosto 1954, con il quale il conte comm. dott. Guido Gauttieri venne confermato presidente della Cassa di risparmio di Narni ed il dott. Domenico Cipiccia venne nominato vice presidente della Cassa medesima;

Considerato che i predetti nominativi, a norma dello statuto aziendale, sono scaduti di carica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il conte comm. dott. Guido Gauttieri ed il dottor Domenico Cipiccia sono confermati, rispettivamente, nelle cariche di presidente e di vice presidente della Cassa di risparmio di Narni, per la durata prevista dallo statuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1960

Il Ministro: TAMBRONI

(1221)

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1960.
Conferma del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Spoleto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Spoleto, approvato con decreto Ministeriale del 15 ottobre 1948, modificato con decreti Ministeriali del 15 luglio 1949, 9 luglio 1953 e 3 maggio 1956;

Visto il decreto Ministeriale 15 luglio 1953, con il quale il marchese cav. Federico Pucci della Genga venne confermato presidente della Cassa di risparmio di Spoleto ed il conte Giuseppe Pila venne nominato vice presidente della Cassa medesima;

Considerato che i predetti nominativi, a norma dello statuto aziendale, sono scaduti di carica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il marchese cav. Federico Pucci della Genga ed il conte Giuseppe Pila sono confermati, rispettivamente, nella carica di presidente e di vice presidente della Cassa di risparmio di Spoleto, per la durata prevista dallo statuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1960

Il Ministro: TAMBRONI

(1222)

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1960.
Conferma del presidente e nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Roma, approvato con decreto Ministeriale del 7 dicembre 1950, modificato con decreti Ministeriali del 9 aprile 1956, 8 agosto 1956 e 27 dicembre 1956;

Visto il decreto Ministeriale del 18 maggio 1955, con il quale il marchese ing. Giuseppe Della Chiesa e lo ing. Carlo Grazioli vennero confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Roma;

Considerato che i predetti nominativi, a norma dello statuto aziendale, scadono di carica con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1959;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Con decorrenza dal giorno successivo a quello di approvazione del bilancio dell'esercizio 1959, e per la durata prevista dallo statuto, il marchese ing. Giuseppe Della Chiesa è confermato nella carica di presidente della Cassa di risparmio di Roma e l'avv. Camillo Corsanego è nominato vice presidente della Cassa medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1960

Il Ministro: TAMBRONI

(1223)

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1960.
Elevazione del limite massimo di emissione dei buoni fruttiferi, nominativi e al portatore, della Sezione autonoma di credito minerario del Banco di Sicilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il regio decreto 23 luglio 1925, n. 1453;

Visto il regio decreto-legge 25 marzo 1927, n. 435;

Visto il decreto Ministeriale 12 agosto 1927;

Visti i propri decreti in data 29 aprile 1950, 23 novembre 1954, 13 maggio 1955, 8 maggio 1956 e 20 giugno 1956;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il limite di emissione dei buoni fruttiferi, nominativi e al portatore, della Sezione autonoma di credito minerario del Banco di Sicilia è elevato a L. 10 miliardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1960

Il Ministro: TAMBRONI

(1226)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione all'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 febbraio 1960, l'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia è stata autorizzata ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno — disposta dall'Ente comunale di assistenza di San Biase (Campobasso) con atto a rogito dott. Giacinto Petrone, notaio in Ripabottoni (iscritto presso il Collegio notarile dei distretti riuniti di Campobasso, Isernia e Larino), in data 12 ottobre 1958, n. 1176 di repertorio — sito in agro di San Biase di Campobasso, alla contrada Valle, e da destinare alla costruzione di un asilo infantile.

(1158)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione tra la Repubblica Italiana e il Principato di Monaco relativa all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, conclusa in Roma il 6 dicembre 1957.

Il 15 febbraio 1960, in base ad autorizzazione disposta con legge 20 agosto 1959, n. 631, è stato effettuato in Monaco lo scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione tra la Repubblica Italiana e il Principato di Monaco relativa all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, conclusa in Roma il 6 dicembre 1957.

Ai sensi dell'art. 18, paragrafo 2, la Convenzione entra in vigore il 1° marzo 1960.

(1159)

Scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e il Principato di Monaco sul regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori temporanei italiani, concluso in Roma il 6 dicembre 1957.

Il 15 febbraio 1960 è stato effettuato in Monaco lo scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e il Principato di Monaco sul regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori temporanei italiani, concluso in Roma il 6 dicembre 1957.

Ai sensi dell'art. 8, secondo comma, l'Accordo entra in vigore il 1° marzo 1960.

(1160)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Messina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 14 dicembre 1959, n. 15200/3235, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1960, registro n. 4 Interno, foglio n. 380, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Messina di un mutuo di L. 2.163.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(1236)

Autorizzazione al comune di Maglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 7 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1960, registro n. 4 Interno, foglio n. 378, il comune di Maglie (Lecce) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.700.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1237)

Autorizzazione al comune di Sassari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 2 dicembre 1959, n. 4065, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1960, registro n. 4 Interno, foglio n. 383, il comune di Sassari è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 210.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(1238)

Autorizzazione al comune di Corato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 30 ottobre 1959, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1960, registro n. 4 Interno, foglio n. 311, il comune di Corato (Bari) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 337.200.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(1239)

Autorizzazione al comune di Perugia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 21 dicembre 1959, n. 3998, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1960, registro n. 4 Interno, foglio n. 381, il comune di Perugia è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 334.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(1240)

Autorizzazione al comune di L'Aquila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 21 dicembre 1959, n. 3883, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1960, registro n. 4 Interno, foglio n. 377, il comune di L'Aquila è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 419.400.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(1241)

Autorizzazione al comune di Rieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 14 dicembre 1958, n. 3858, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1960, registro n. 4 Interno, foglio n. 382, il comune di Rieti è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(1242)

Autorizzazione al comune di Matera ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 2 dicembre 1959, n. 3861, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1960, registro n. 4 Interno, foglio n. 379, il comune di Matera è stato autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 25.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(1243)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1960, registro n. 4 Finanze, foglio n. 235, è stato accolto il ricorso straordinario, proposto il 22 febbraio 1956 dall'ex avventizio di 2ª categoria Bestetti Ernesto, per quanto concerne il mancato riconoscimento della continuità del rapporto d'impiego non di ruolo per il periodo dal 17 settembre 1943 al 7 agosto 1945, ai sensi dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, e la conseguente decorrenza del collocamento nel ruolo speciale transitorio di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

(1244)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti addì 11 febbraio 1960, registro n. 5 Difesa-Aeronautica, foglio n. 60, è stato respinto, perchè inammissibile, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dall'usciere dei ruoli aggiunti del Ministero della difesa-Aeronautica sig. Zompicchiatti Ermenegildo avverso il negato inquadramento nel ruolo speciale transitorio di gruppo *C*.

(1161)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in Fabriano (Ancona).

Con decreto Ministeriale n. 300.8.62844, in data 2 marzo 1960, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Fabriano (Ancona), di un terreno della superficie di mq. 1998 circa, sito in Fabriano (Ancona), indicato nel catasto comunale al foglio IV, Sezione *D*, n. 727/C e 335/G, del periziato valore di L. 1.998.000, da utilizzarsi per la costruzione di una Casa della Madre e del Bambino.

(1220)

Autorizzazione all'Ospedale del « Bambino Gesù » di Roma ad istituire una scuola-convitto professionale per vigilatrici d'infanzia.

Con decreto n. 300.7.II.70.17.247 in data 19 febbraio 1960 del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'ospedale del « Bambino Gesù » di Roma viene autorizzata ad istituire una scuola-convitto professionale per vigilatrici d'infanzia, con sede presso l'Ospedale stesso, riservata ad appartenenti a collettività con vita in comune.

(1148)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenti di questa, con la seguente circolare:

A-118 del 19 febbraio 1960, relativa al riacquisto di prestiti obbligazionari collocati all'estero.

(1230)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del perimetro del Consorzio di bonifica « Valle Isola e Minori » in comune di Comacchio

Con decreto Presidenziale 16 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti in data 11 febbraio 1960, al registro n. 2, foglio n. 274, è stato provveduto all'ampliamento del perimetro del Consorzio di bonifica « Valle Isola e Minori » con l'aggregazione di una zona di ha. 106.66.96 ricadenti nella zona di Vacchino e censiti in comune di Comacchio.

(1184)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma in ostetricia

La ostetrica Gina Sordoni, nata a Petriano l'8 giugno 1924, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo del proprio diploma in ostetricia rilasciatole dalla Scuola di ostetricia autonoma di Camerino il 6 aprile 1949 a seguito degli esami conclusivi del relativo corso.

Se ne da notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla predetta Scuola di ostetricia autonoma di Camerino.

(1162)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di greto del torrente Sasso, in comune di Bordighera (Imperia)

Con decreto 21 dicembre 1959, n. 2015, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di greto del torrente Sasso, in comune di Bordighera (Imperia), segnata nel catasto dello stesso Comune al foglio 9, di mq. 179, ed indicata nella planimetria rilasciata il 7 febbraio 1959, in scala 1:1000, dall'Ufficio tecnico erariale di Imperia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1185)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 102-GE, della cessata ditta Olivieri Andrea, già esercente un laboratorio di oreficeria in Genova, via Sturla numero 15.

(1007)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della « Unione cooperativa tra lavoratori edili e affini - La Reduce Aviglianese » di Avigliano (Potenza).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 ottobre 1959, il dott. Giovanni D'Angelo è stato nominato liquidatore della « Unione cooperativa tra lavoratori edili e affini - La Reduce Aviglianese » di Avigliano (Potenza) in sostituzione del rag. Giuseppe Coviello.

(1182)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa agricola « Mingardo », con sede in Castelruggero di Torre Orsaia (Salerno).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 febbraio 1960, i poteri conferiti al dott. Antonio Musio, commissario governativo della Società cooperativa agricola « Mingardo », con sede in Castelruggero di Torre Orsaia (Salerno), sono stati prorogati dal 29 febbraio al 30 giugno 1960.

(1183)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 55

Corso dei cambi del 7 marzo 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA .	621 —	620,90	620,80	620,93	620,95	620,90	620,90	620,50	620,86	620,90
$ Can. .	653,40	653 —	653,25	653,375	653,10	653,89	653,30	653,40	653,37	653,25
Fr. Sv. .	143,20	143,19	143,18	143,16	143,18	143,15	143,15	143,15	143,14	143,17
Kr. D.	90,01	90,02	90,04	90,035	90,02	90,02	90,035	90,05	90,04	90,05
Kr. N. .	86,92	86,90	86,90	86,90	86,95	86,91	86,90	86,92	86,91	86,90
Kr. Sv. .	120 —	119,94	119,92	119,95	119,90	119,94	119,945	120 —	119,94	119,95
Fol.	164,75	164,68	164,72	164,72	164,70	164,72	164,72	164,75	164,70	164,70
Fr. B.	12,42	12,452	12,45375	12,4562	12,45125	12,45	12,456	12,46	12,454	12,455
Fr. Fr. (N.F.) .	126,55	126,53	126,545	126,555	126,55	126,55	126,55	126,55	126,55	126,55
Lst.	1741,50	1741,10	1741,25	1741,20	1740,75	1741,15	1741,25	1741,35	1741,05	1741,20
Dm. occ.	148,90	148,89	148,905	148,90	148,82	148,90	148,895	148,90	148,88	148,90
Scell. Austr. . .	23,89	23,89	23,885	23,89125	23,90	23,89	23,89125	23,88	23,88	23,89

Media dei titoli del 7 marzo 1960

Rendita 3,50 % 1906	75,05
Id. 3,50 % 1902	72,10
Id. 5 % 1935	104,125
Redimibile 3,50 % 1934 . . .	99,025
Id. 3,50 % (Ricostruzione) .	84,775
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,40
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,30
Id. 5 % 1936	100,475
Id. 5 % (Città di Trieste) .	98,725
Id. 5 % (Beni Esteri) . .	98,125

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960) . .	100,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962) .	100,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1964) . .	100,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1965) .	100,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1966) .	100,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968) .	100,725
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966) .	100,55

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 marzo 1960

1 Dollaro USA .	620,915
1 Dollaro canadese .	653,337
1 Franco svizzero . . .	143,155
1 Corona danese . .	90,035
1 Corona norvegese	86,90
1 Corona svedese . . .	119,947
1 Fiorino olandese	164,72
1 Franco belga .	12,456
1 Franco nuovo (N.F.) . .	126,552
1 Lira sterlina	1741,225
1 Marco germanico . .	148,897
1 Scellino austriaco .	23,891

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 13 giugno 1935, n. 840/R/Gab., con cui al sig. Mairhofer Giovanni, nato a Rio Molino il 5 novembre 1852, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Massari;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 20 luglio 1959 dal sig. Massari Giovanni, nipote del predetto in atto residente a Brunico;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 13 giugno 1935, numero 840/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle sottoindicate persone.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Massari Giovanni, nato a Campo Tures l'11 ottobre 1932, della di lui moglie Guidoni Rosa, nata a Valle Aurina il 7 gennaio 1935, e dei figli Giovanni, nato a Brunico il 28 luglio 1956 e Cristiano, nato a Brunico il 5 luglio 1959, viene ripristinato nella forma tedesca di Mairhofer.

Il sindaco del comune di Brunico provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma 3°, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 19 febbraio 1960

Il Vice Commissario del Governo
PUGLISI

(1093)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorsi per il reclutamento di sessantasei allievi ufficiali di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, e di trentadue allievi ufficiali di complemento del Corpo di commissariato, ruolo commissariato.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;
Visto la legge 2 dicembre 1940, n. 1848;
Visto la legge 27 giugno 1942, n. 924;
Visto la legge 5 luglio 1952, n. 989;
Visto il decreto Presidenziale 24 aprile 1954, n. 368;
Visto il decreto Presidenziale 2 agosto 1957, n. 678;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti i seguenti corsi allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento dell'Aeronautica militare, nei sottonotati Corpi e ruoli, per il numero dei posti a fianco di ciascuno di essi segnato:

Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri	posti n. 66
Corpo di commissariato, ruolo commissariato	» » 32
TOTALE . . .	posti n. 98

I posti messi a concorso nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, sono suddivisi come segue:

Categoria ingegneri	posti n. 59
Categoria geofisici	» » 7
TOTALE . . .	posti n. 66

Art. 2.

Potranno essere ammessi ai corsi predetti i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile ed appartengano a famiglia di insindacabile moralità;

b) abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del presente decreto e non superato il 28°. Potranno altresì concorrere coloro che non abbiano superato il 32° anno di età, se dispensati dal presentarsi alle armi perchè già residenti all'estero;

c) siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare e della idoneità somatico-funzionale in qualità di ufficiale di complemento, nonchè della idoneità generica al volo ed abbiano una altezza non inferiore a m. 1,60;

d) non abbiano soddisfatto agli obblighi della ferma di leva;

e) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio.

1. *Per il Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri*:

della laurea in ingegneria, architettura, chimica, o chimica industriale, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nella categoria ingegneri;

della laurea in fisica, fisico matematica o matematica o della Sezione del magistero dell'Istituto superiore navale di Napoli, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nella categoria geofisici.

2. *Per il Corpo di commissariato, ruolo commissariato*:

della laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze sociali, scienze politiche, scienze coloniali oppure laurea in scienze economiche marittime, conseguita presso la Sezione armamento navale dell'Istituto superiore navale di Napoli.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale del personale militare - Sezione autonoma concorsi - Roma, entro il 15 aprile 1960, la domanda in carta legale da L. 200, anche in caso di povertà del concorrente.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare di appartenenza.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare a quale dei corsi di cui al precedente art. 1 intendano partecipare; gli aspiranti all'ammissione al Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, dovranno altresì indicare la categoria in relazione al titolo di studio posseduto.

I candidati dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale del personale militare - Sezione autonoma concorsi - Roma.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, o dal Comando di corpo, qualora il candidato trovisi in servizio militare nell'Aeronautica militare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti:

1) titolo di studio di cui al capoverso e) del precedente art. 2, in originale ovvero in copia notarile, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, ovvero copia notarile di detto certificato. Le predette copie o certificati debbono essere in regola con le norme sul bollo. Dai suddetti documenti dovrà risultare il voto conseguito nell'esame di laurea;

2) ogni altro titolo, certificato o dichiarazione utile ai fini della formazione delle graduatorie;

3) per gli iscritti alla leva di mare, dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare, rilasciata dalle competenti autorità della Marina.

Art. 4.

La data di arrivo delle domande risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Per quelle domande o documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile, e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica o presso altre Amministrazioni.

Art. 5.

Gli aspiranti saranno convocati con « lettera foglio di viaggio » alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno a tariffa militare, senza il diritto al rimborso, per essere avviati a visita sanitaria per l'accertamento dei requisiti fisici e della idoneità somatico-funzionale, di cui al capoverso c) del precedente art. 2, graduata nelle tre categorie di 1ª ottimo, 2ª buono, 3ª sufficiente.

I candidati dovranno presentarsi alla visita medica muniti di documento di identità personale.

Contro l'esito dei predetti accertamenti sanitari non è ammesso appello.

Art. 6.

Le graduatorie verranno formate da apposite Commissioni distinte per ogni Corpo e ruolo, nominate con successivo decreto Ministeriale.

Avranno la precedenza assoluta nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri:

a) i concorrenti in possesso della laurea in ingegneria aeronautica, aspiranti all'ammissione in qualità di ingegneri aeronautici;

b) i concorrenti che abbiano frequentato con esito favorevole corsi di meteorologia aeronautica presso Enti aeronautici, aspiranti all'ammissione in qualità di geofisici.

Le graduatorie, di cui sopra, distinte per i vari Corpi, ruoli e categorie saranno formate in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

1) al titolo di studio, con l'assegnazione del punteggio di laurea espresso in centodecimi;

2) al grado di idoneità somatico-funzionale, con l'assegnazione di 5 punti per la prima categoria, 3 punti per la seconda categoria. Nessun punto verrà attribuito ai candidati classificati nella terza categoria;

3) agli altri eventuali titoli presentati, con l'assegnazione del seguente punteggio:

a) 15 punti ai concorrenti che, pur non avendo conseguito il brevetto di pilota d'aeroplano, abbiano superato gli esami teorici stabiliti per gli allievi piloti presso le Scuole dell'Aeronautica militare;

b) 15 punti ai provenienti dai collegi dell'Opera nazionale figli degli aviatori;

c) 10 punti agli aspiranti laureati in ingegneria che abbiano superato il primo anno (elettronica generale) del corso di specializzazione elettronica effettuato presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

A coloro che abbiano superato anche il 2° anno (applicazioni elettroniche) del predetto corso, saranno assegnati altri 10 punti. Ai frequentatori del cessato corso annuale di tecnica radar presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche saranno assegnati 10 punti, come ai frequentatori del corso di elettronica generale;

d) da 1 a 5 punti secondo il grado di conoscenza della lingua inglese o di altre lingue estere ritenute utili alle mansioni che i candidati saranno chiamati a disimpegnare, in base a criteri di valutazione che verranno preventivamente stabiliti dalle Commissioni incaricate della formazione delle graduatorie;

e) da 1 a 15 punti per il complesso degli eventuali titoli esibiti e ritenuti utili alle mansioni che i candidati saranno chiamati a disimpegnare, secondo criteri di valutazione che verranno preventivamente stabiliti dalle commissioni di cui sopra;

f) 1 punto per ogni 3 mesi di servizio militare eventualmente prestato con un massimo di 5 punti;

g) 5 punti per gli orfani di guerra;

h) 3 punti per ciascuno dei seguenti titoli:

orfani di Caduti dell'Aeronautica militare;

orfani dei militari e civili dell'Aeronautica o delle altre Amministrazioni militari;

profughi da territori già soggetti alla giurisdizione italiana;

figli di mutilati o di invalidi di guerra;

figli di militari o civili dell'Aeronautica.

I titoli di cui alla lettera *h*) sono cumulabili, ma complessivamente non possono attribuirsi per essi più di 6 punti. Detti titoli non sono invece cumulabili con quelli di cui alla lettera *g*).

Nella formazione delle graduatorie relative alle varie categorie del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico, gli eventuali posti che dovessero rimanere scoperti dopo la assegnazione delle precedenze, saranno ricoperti, in base a criteri di valutazione preventivamente stabiliti dalla Commissione, dai candidati in possesso di quei titoli di studio che saranno ritenuti più attinenti alle mansioni cui gli ammessi ai corsi saranno destinati dopo conseguita la nomina ad ufficiale.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto o certificato dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato del casellario giudiziale;

4) documenti matricolari militari:

i giovani che non siano stati arruolati dai Consigli di leva, per non aver ancora subito la visita medica di leva o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza del candidato;

coloro invece che abbiano già subito la visita medica di leva e siano stati dichiarati « abile arruolato », dovranno presentare copia o estratto del foglio matricolare, con apposte marche da bollo da L. 200 su ogni foglio, rilasciato dal Distretto militare competente;

coloro che abbiano già subito la visita medica di leva e non siano stati dichiarati « abile arruolato », dovranno presentare il certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere stati rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile, e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Art. 8.

Il Ministro potrà escludere dal concorso quegli aspiranti che, a suo giudizio, non ritenesse di ammettere ai corsi presso la Scuola allievi ufficiali di complemento.

Art. 9.

Gli ammessi al corso in virtù della presente determinazione, assumeranno in ogni caso la ferma di mesi 18 con decorrenza dalla data di inizio del corso.

I concorrenti saranno ammessi al corso stesso in qualità di avieri allievi ufficiali; dopo due mesi di corso gli allievi saranno promossi avieri scelti. Al termine del corso, che avrà la durata presumibile di quattro o cinque mesi e si svolgerà presso la Scuola di guerra aerea di Firenze, avranno luogo gli esami.

Gli allievi che superino detti esami e siano giudicati idonei a rivestire il grado di ufficiale saranno nominati sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare.

Gli allievi che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni saranno dimessi dal corso.

Il Ministero della difesa-Aeronautica su proposta del Comando della scuola, ha altresì facoltà di dimettere dal corso, in qualunque momento, quegli allievi che, per deficienza di qualità militari o per motivi disciplinari, non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiale.

Gli allievi dimessi dal corso perderanno la qualifica di allievo ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che, pur avendo superato tutti gli esami di prima sessione siano giudicati non idonei alla nomina per sopravvenuti motivi disciplinari, saranno ripresi in esame dopo almeno tre mesi di servizio e, se giudicati idonei, saranno nominati sottotenenti di complemento insieme a quegli allievi che non abbiano superato gli esami di prima sessione e che li abbiano ripetuti con successo dopo almeno tre mesi di servizio e siano giudicati idonei dal comandante della Scuola o dalle autorità gerarchiche.

Coloro che non supereranno gli esami di seconda sessione o che pur avendoli superati non saranno giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, perderanno la qualifica di allievi e ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che per motivi di salute o per altra accertata causa di forza maggiore, non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami, nella prima o nella seconda sessione, potranno essere ammessi eccezionalmente ad una sessione straordinaria limitatamente ai soli esami non sostenuti per una delle cause di cui sopra.

Le nomine di cui sopra saranno effettuate, in ogni caso, con anzianità assoluta decorrente dalla data del relativo decreto e con anzianità relativa determinata dalla graduatoria degli esami di fine corso.

Il Ministero della difesa-Aeronautica ha facoltà di disporre, con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato prima del compimento della ferma assunta, dei sottotenenti provenienti dal corso di cui alla presente determinazione, qualora ciò sia ritenuto opportuno per ragioni di bilancio o di servizio.

Art. 10.

I militari in servizio di leva dell'Aeronautica militare che aspirino ad essere ammessi al corso e siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 2, dovranno far pervenire la domanda per via gerarchica entro il termine ed all'indirizzo di cui all'art. 3. Le autorità gerarchiche dovranno esprimere sulla domanda motivato parere.

La domanda dovrà essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1) e 2) del predetto art. 3.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a compiere 18 mesi di servizio con decorrenza dalla data di inizio del corso.

Coloro che rivestono un grado militare dovranno inoltre dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso, salvo essere reintegrati nel grado e nell'anzianità qualora vengano, per qualunque motivo, esonerati dal corso stesso avvero risultino non idonei agli esami finali.

Ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie, sarà richiesta la presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 3) e 4) del precedente art. 7. Tali documenti dovranno pervenire al Ministero entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza.

Gli allievi dimessi dal corso saranno prosciolti dall'obbligo di cui al terzo capoverso del presente articolo: il tempo trascorso in qualità di allievi ufficiali non sarà però computato ai fini della ferma che i medesimi siano tenuti ad ultimare per fatto di leva.

Roma, addì 15 febbraio 1960

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1960
Registro n. 6 Difesa-Aeronautica, foglio n. 156. — LAZZARINI

Modello di domanda
(Carta da bollo da L. 200)

Al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale Personale militare - Sezione autonoma concorsi.

ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . appartenente al Distretto militare di . . . . . . abitante a (1) . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . chiedo di essere ammesso al concorso per allievi ufficiali di complemento del (2) . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

di non aver riportato condanne penali (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università di . . . . nell'anno . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . .

Allego alla presente domanda i seguenti documenti:

1) . . . .:
2) . . . .;
ecc. . . . .

. . . . . . li . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Indicare l'Arma o Corpo, cui l'aspirante intenda essere ammesso, specificando altresì il ruolo, la categoria o specializzazione di cui all'art. 1 del bando di concorso.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante non ha ancora iniziato il servizio militare di leva perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero che pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo e di rinvio, specificandone il motivo. In caso negativo l'aspirante dovrà specificarne i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

I militari dell'Aeronautica militare dovranno impegnarsi a compiere 18 mesi di servizio con decorrenza dalla data di inizio del corso. Coloro che rivestano un grado militare, dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso. Coloro che siano soggetti a prossima chiamata alle armi da parte di altra Forza armata dovranno darne espressa comunicazione.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza dell'aspirante o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari dell'Aeronautica militare è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(1103)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a trentaquattro posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno.

Si avvisano gli interessati che le prove scritte del concorso pubblico per esami a trentaquattro posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto Ministeriale 15 giugno 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 5 settembre 1959, avranno luogo in Roma, con inizio alle ore 8, presso il Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n. 4, nei giorni 28, 29 e 30 aprile 1960.

Presso il Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale - Palazzo Viminale, il 2 maggio 1960 alle ore 8, avrà luogo la prova scritta di lingua tedesca per coloro i quali hanno fatto domanda di partecipare ai due posti riservati, di cui all'art. 1 del bando di concorso.

(1245)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sessantatre posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno.

Si avvisano gli interessati che le prove scritte del concorso pubblico per esami a sessantatre posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto Ministeriale 15 giugno 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 3 settembre 1959, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno, n. 4, nei giorni 12, 13, 14 e 15 aprile 1960, con inizio alle ore 8.

(1246)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ancona al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 15 dicembre 1959, n. 2758, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1959;

Visti gli articoli 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, riguardanti la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi ai posti di cui sopra;

Viste le designazioni dell'Associazione sindacale competente e dei Comuni interessati al concorso;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 citato;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1959, è costituita come appresso:

Presidente:
Malarbi dott. Armando, vice prefetto vicario.

Componenti:
Balice dott. Alberto, medico provinciale capo;
Defendi dott. prof. Stefano, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Ancona;
Pallucchini dott. Amato, libero esercente specializzato in ostetricia;
Mariani Ideale, ostetrica condotta.

Espleterà le funzioni di segretario il dott. Francesco Ghedini, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Ancona.

Ancona, addì 29 febbraio 1960

Il medico provinciale capo: BALICE

(1213)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1958.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 1482 del 10 marzo 1959, con il quale è stato indetto un publico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania alla data del 30 novembre 1958;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, modificati rispettivamente dagli articoli 5 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 44 lettera *c*) del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le designazioni degli enti interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania alla data 30 novembre 1958, è costituita come appresso:

Presidente:
Caruso dott. Francesco vice prefetto.

Componenti:
Scuderi dott. Mario, medico provinciale;
Francaviglia prof. dott. Antonino, docente di clinica medica, designato dall'Ordine dei medici;
Basile prof. dott. Attilio, docente di clinica chirurgica;
Prampolini dott. Virginio, medico condotto titolare.

Segretario:
Nicosia dott. Nunzio, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Catania, addì 26 febbraio 1960

Il medico provinciale: SCUDERI

(1211)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAGLIARI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cagliari al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 932 del 28 dicembre 1959, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Cagliari al 30 novembre 1959;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice per gli esami di cui al concorso suddetto;

Visto l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito con l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la nota n. 51439 Div. 3ª San. in data 25 gennaio 1960, con la quale la prefettura di Cagliari ha designato il presidente della Commissione;

Vista la nota n. 205 C/6 in data 25 gennaio 1960, con la quale l'Ordine dei medici della Provincia ha proposto le terne dei nominativi prescritte dalla legge;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cagliari al 30 novembre 1959, è costituita come appresso:

Presidente:
Tanzi comm. dott. Manlio, vice prefetto.

Componenti:
Duce comm. dott. Aldo, medico provinciale, ispettore generale medico;
Puxeddu prof. Efisio, libero docente in ostetricia e ginecologia;
Casu dott. Carlo, specialista in ostetricia e ginecologia;
Migliari Marina, ostetrica condotta, scelta sulle terne proposte dai Comuni interessati.

Segretario:
Paxi dott. Mario, consigliere di 2ª classe nell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Cagliari, addì 1° febbraio 1960

Il medico provinciale: DUCE

(1214)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VITERBO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Viterbo al 30 novembre 1958.

IL MEDICO PROVINCIALE

Ritenuta la necessità di costituire la Commissione giudicatrice del concorso ai posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia di Viterbo al 30 novembre 1958;

Visto il decreto prefettizio n. 20946 3ª San. in data 8 luglio 1959, col quale è stato indetto un pubblico concorso ai posti di sanitari condotti vacanti nei Comuni della provincia alla data anzidetta;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con la modifica apportata dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 854;
Vista la circolare n. 138 in data 30 novembre 1959 del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia di Viterbo al 30 novembre 1958, è costituita come segue:

Presidente:
De Cecco dott. Alfredo, vice prefetto vicario.

Componenti:
Travaglini dott. Marco, medico provinciale;
De Antoni prof. dott. Vittorio, direttore dell'Ospedale Grande degli Infermi di Viterbo, docente in patologia medica;
Cirenei prof. dott. Anacleto, primario chirurgo dell'Ospedale Grande degli Infermi di Viterbo, docente in clinica e patologia chirurgica;
Belloni dott. Cesare, medico condotto.

Segretario:
Cardona dott. Ennio, direttore di sezione nella prefettura di Viterbo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Viterbo.

Viterbo, addì 1° marzo 1960

Il medico provinciale: TRAVAGLINI

(1212)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VITERBO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Viterbo al 30 novembre 1958.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Ritenuta la necessità di costituire la Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto vacante nel comune di Bolsena al 30 novembre 1958;
Visto il decreto prefettizio n. 20946 3ª San. in data 8 luglio 1959, col quale è stato indetto pubblico concorso ai posti di sanitari condotti vacanti nei Comuni della provincia di Viterbo al 30 novembre 1958;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 47 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con la modifica apportata dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la circolare n. 138 in data 30 novembre 1959 del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto, vacante nel comune di Bolsena al 30 novembre 1958, è costituita come segue:

Presidente:
De Cecco dott. Alfredo, vice prefetto vicario.

Componenti:
Giannini dott. Giuseppe, veterinario provinciale;
Paltrinieri prof. dott. Sebastiano, docente in patologia speciale e clinica medica veterinaria;
Romboli prof. dott. Bruno, docente in patologia generale e anatomia patologica;
Carnevalini dott. Carlo, veterinario condotto.

Segretario:
Cardona dott. Ennio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Viterbo.

Viterbo, addì 29 febbraio 1960

Il veterinario provinciale: GIANNINI

(1210)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ROMA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1957.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto del Prefetto di Roma in data 3 aprile 1958, n. 21941, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di veterinario comunale vacanti nei Comuni della provincia al 30 novembre 1957;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Viste le designazioni di legge;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario comunale vacanti nei Comuni della provincia di Roma al 30 novembre 1957, è costituita come appresso:

Presidente:
Forte dott. Paolo, vice prefetto.

Componenti:
Barboni prof. Elio, docente in anatomia patologica veterinaria;
Bianchi prof. Carlo, docente di clinica medica veterinaria;
Iasi dott. Nicola, veterinario provinciale;
Grazietti dott. Gino, veterinario comunale.

Segretario:
Staffieri dott. Giorgio, funzionario di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede presso l'Ufficio veterinario provinciale di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Roma.

Roma, addì 25 febbraio 1960

Il veterinario provinciale: DE LAURETIS NISII

(1208)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.